

S.CO.D.RE. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

Sede in: Caltanissetta Viale della Regione n.72

Codice Fiscale: 92002610852 P.Iva: 00392940854

Reg. Società Tribunale di Caltanissetta: n.2931

Iscritta al n. 29167 dell'Elenco Intermediari Finanziari

C/o Unione Italiana Cambi – Roma

REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 30/06/2023

TITOLO I : RACCOLTA QUOTE DI RISPARMIO PRESSO I SOCI.

ART. 1

I soci della Cooperativa S.CO.D.RE., ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale sono tenuti al versamento, per ognuna delle **12** mensilità retributive e per tutta la durata del rapporto sociale, di una quota di risparmio di importo variabile e comunque non inferiore a **€ 28,00**.

I soci potranno, altresì, effettuare a loro nome versamenti aggiuntivi.

ART. 2

Tale versamento assume la forma tecnica del deposito vincolato fino alla chiusura dell'esercizio amministrativo e matura a favore del socio il tasso che di anno in anno viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

ART. 3

I soci potranno richiedere il rimborso delle quote versate purché siano trascorsi **12** mesi dall'associamento e con un mese di preavviso; tale richiesta dovrà essere comunicata per iscritto alla S.CO.D.RE che provvederà ad effettuare i rimborsi, anche parziali, del capitale e degli interessi con cadenza mensile e con priorità sulle anticipazioni, compatibilmente con le disponibilità di cassa e comunque previa compensazione degli eventuali crediti vantati dalla Società Cooperativa.

ART. 4

I rimborsi infrannuali effettuati nel corso dell'esercizio amministrativo seguiranno la disciplina dei depositi liberi e sugli stessi verrà applicato un tasso di interesse ridotto.

ART. 5

Il Consiglio di Amministrazione ha piena competenza nella determinazione degli importi delle quote che i soci potranno impegnarsi a versare e delle condizioni da applicare sul versamento delle quote, potendo differenziare i tassi di interesse da applicare in funzione del vincolo relativo.

La raccolta delle quote di risparmio avviene mediante stipulazione di un contratto di impegno che deve essere redatto per iscritto in più copie di cui una deve essere consegnata al socio.

Tale contratto, limitatamente all'importo della quota volontaria, potrà essere variato dal Consiglio di Amministrazione che, tenuto conto delle condizioni di mercato ed interne della Cooperativa, potrà ridurne l'entità con provvedimento generale appositamente comunicato, almeno trenta giorni prima della sua decorrenza, ai soci interessati.

ART. 6

Le condizioni contrattuali inerenti alla raccolta delle quote di risparmio vengono rese pubbliche mediante affissione nei locali sociali.

La S.CO.D.RE si riserva la facoltà di modificare i tassi di interesse applicati sul versamento delle quote, nel caso di profonde modifiche che dovessero verificarsi nel mercato finanziario.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali la S.CO.D.RE ne darà comunicazione per iscritto ai soci.

ART. 7

Il contratto di impegno deve evidenziare tutte le condizioni economiche praticate e specificatamente:

- l'ammontare della quota mensile di risparmio che s'intende versare;
- le scadenze dei singoli versamenti;
- le eventuali penalità da applicare in caso di ritardato versamento;
- le commissioni relative agli obblighi di comunicazione applicate;
- le causali e le somme di ogni altra commissione applicata;
- le modalità di versamento che dovrà avvenire mediante trattenuta alla fonte a mezzo delega all'Amministrazione di appartenenza.

ART. 8

Gli interessi maturati sulle quote depositate potranno essere liquidati ai soci di anno in anno, dopo l'approvazione del bilancio, con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne darà notizia ai soci nella relazione annuale.

TITOLO II : ANTICIPAZIONI QUOTE AI SOCI.

ART. 9

La S.CO.D.RE. concede anticipazioni sulle quote a favore dei propri soci nella forma tecnica del credito al consumo secondo i piani di ammortamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione e per importi non superiori al quinto dello stipendio, trascorso un anno dall'associamento ovvero con il versamento di almeno dodici quote volontarie di risparmio.

ART. 10

La concessione o meno delle singole anticipazioni è insindacabilmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa richiesta scritta avanzata dal singolo socio che dovrà essere corredata da attestato di servizio, busta paga e/o cedolino paga nonché da polizza assicurativa per il caso morte oltre ad eventuale fidejussione del coniuge o altro soggetto, nonché da delega di pagamento delle rate per la trattenuta alla fonte da parte dell'Amministrazione di appartenenza che costituisce la modalità esclusiva di rimborso del prestito.

In casi particolari, e ove ragioni di urgenza non consentano la tempestiva convocazione degli organi statutari, l'anticipazione potrà essere concessa direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ma, successivamente, dovrà essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella prima convocazione utile.

ART. 11

Il limite di età dei soci, in servizio o in quiescenza, per accedere alle anticipazioni quinquennali e decennali viene determinato in anni 65; tale limite potrà essere superato, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, per i soci che sono in grado di garantire l'anticipazione richiesta con le quote di risparmio già accantonate presso la Cooperativa.

ART. 12

Nel caso in cui due coniugi siano entrambi membri della Cooperativa, potranno richiedere, anche separatamente, ma con idonee garanzie, le anticipazioni di cui sopra.

ART. 13

Fermo restando quanto esposto all'Art. 11, il rinnovo delle anticipazioni quinquennali e decennali sarà possibile qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il socio richiedente dovrà estinguere il pregresso debito residuo;
- il nuovo rapporto di credito con la S.CO.D.RE. dovrà, in ogni caso, concludersi entro 75° anno di età del socio richiedente;
- il rinnovo del prestito potrà avvenire trascorsi quattro anni dall'erogazione del prestito decennale ovvero trascorsi due anni dall'erogazione del prestito quinquennale;
- anche prima che siano trascorsi due anni dall'erogazione del prestito quinquennale potrà essere concesso un prestito decennale quando questo si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo dell'estinzione di quello precedente.

ART. 14

L'estinzione anticipata delle predette anticipazioni potrà avvenire, previa richiesta scritta del socio, in qualunque momento; in tale caso il socio verserà alla Cooperativa una somma, corrispondente allo 0,75% del debito residuo, a titolo di spese per istruzione pratica ed estinzione.

Qualora l'estinzione anticipata venisse richiesta per il rinnovo di una anticipazione la somma corrispondente allo 0,75% del debito residuo, a titolo di spese per istruzione pratica ed estinzione, non sarà dovuta.

ART. 15

Nel caso in cui venga deliberata la concessione dell'anticipazione quote, quinquennale e/o decennale, le parti dovranno sottoscrivere un apposito contratto di mutuo in più originali, uno dei quali sarà trattenuto dal socio beneficiario e l'altro dalla S.CO.D.RE.

Detto contratto dovrà specificare:

- le modalità e l'importo delle anticipazioni;
- il numero, la somma, la scadenza delle rate e le modalità di pagamento;
- le penalità da applicare in caso di ritardato pagamento;
- il TAEG;
- le causali e gli oneri non inclusi nel calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste e non incluse nel calcolo del TAEG.

ART. 16

Con riferimento all'elevato numero dei soci della Cooperativa ed alle diverse Amministrazioni Regionali di appartenenza ed in considerazione del progressivo aumentare delle anticipazioni concesse, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze gestionali ed organizzative, al fine di semplificare le procedure di pagamento, delibererà di volta in volta e relativamente ad ogni singola anticipazione, le modalità di pagamento delle singole rate a carico dei beneficiari.

Le modalità di pagamento potranno essere:

- trattenuta alla fonte a mezzo delega all'Amministrazione di appartenenza;
- disposizione bancaria;

Ove sia stato deliberato il pagamento a mezzo trattenuta sulla retribuzione, il socio debitore, in caso di collocamento in quiescenza, dovrà effettuare delega anche nei confronti dell'Ente competente ed erogare il trattamento pensionistico oppure ottemperarvi secondo le modalità di cui sopra.

ART. 17

La concessione delle anticipazioni, sia quinquennali che decennali, è condizionata alla presentazione di polizza assicurativa per il caso morte con designazione della SCODRE quale parte beneficiaria non revocabile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche richiedere la prestazione di fidejussione da parte del coniuge del socio richiedente o di altro soggetto con la conseguenza che in mancanza o laddove la stessa fidejussione non sia ritenuta idonea a garantire l'anticipazione, non potrà darsi corso all'erogazione dell'anticipazione medesima.

ART. 18

Il socio, obbligatoriamente, dovrà estinguere la propria anticipazione appena raggiunta la parità tra le quote depositate ed il debito residuo, fatte salve le somme depositate prima dell'accensione dell'anticipazione.

In questo caso non sarà dovuta la somma, corrispondente allo 0,75% del debito residuo, a titolo di spese per istruzione pratica ed estinzione.

Per le anticipazioni assistite da copertura assicurativa sulla vita tale compensazione non è obbligatoria bensì facoltativa.

ART. 19

Con cadenza annuale la Cooperativa invierà al socio una comunicazione inerente lo svolgimento del rapporto; tale comunicazione potrà essere contestata dal socio entro trenta giorni dal ricevimento, in mancanza si intenderà approvata

ART. 20

In caso di decesso del socio e/o di insolvenza per qualunque motivo, la S.CO.D.RE. procederà in primo luogo al recupero del credito vantato attraverso l'acquisizione delle quote volontarie di risparmio versate dallo stesso socio; se ciò non bastasse ad estinguere il credito della Cooperativa, per capitale, interessi ed accessori, si procederà:

- a convocare gli eredi legittimi, consentendo loro di proseguire l'impegno del decuius (pagamento mensile della rata) fino al totale adempimento; e, per ultimo,
- ad agire legalmente; in questa ultima ipotesi la valutazione dell'iniziativa da intraprendere caso per caso, anche in considerazione dell'onere e dell'eventuale risultato finale, rimane di competenza insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III : FONDI “ASSISTENZA E PREVIDENZA” E “GARANZIA”.

ART. 21

I soci della S.CO.D.RE. che ottengono un'anticipazione sulle quote dovranno versare alla Società Cooperativa, senza alcun diritto di rimborso, anche in caso di estinzione anticipata, i seguenti importi:

sia per le anticipazioni quinquennali che per quelle decennali: una somma pari all'**2,50%**, calcolata sul capitale mutuato, che andrà a confluire nel *Fondo di Assistenza e previdenza* ed un'altra somma parimente dell'**2,50%**, calcolata sul totale di capitale più interessi, che andrà a confluire nel *Fondo di Garanzia*.

ART. 22

In mancanza di tali versamenti anticipati non si potrà dare corso all'erogazione dell'anticipazione quote, anche ove questa sia stata già deliberata.

Le condizioni contrattuali relative alle anticipazioni quote quinquennali e decennali, verranno rese note ai soci mediante affissione nei locali sociali.

ART. 23

Tali somme dovranno essere versate dai soci in unica soluzione al momento dell'erogazione dell'anticipazione e potranno essere utilizzate, oltre che per la specifica attività, anche interamente per far fronte alle spese di gestione o per sanare la eventuali perdite pregresse.

ART. 24

Le attività turistiche, culturali, assistenziali e ricreative attuate dalla Società Cooperativa, saranno coperte dal Fondo “Assistenza e previdenza” con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

Il contributo funerario per il decesso del socio viene stabilito nella misura simbolica di Euro 50,00; esso potrà essere erogato secondo le indicazioni dei familiari del socio in una delle seguenti modalità, documentate:

a) fiori; b) beneficenza; d) denaro contante.

Il contributo funerario graverà sul Fondo “Assistenza e previdenza” .

ART. 26

Il presente Regolamento approvato nell'Assemblea ordinaria del 30/06/2023 entra in vigore con effetto retroattivo dal 1 Gennaio 2023.

ART. 27

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

VISTO SI APPROVA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE